

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri del Consiglio Provinciale

N. 19 del 07/06/2017

OGGETTO: Servizi strumentali – Organizzazione – Direttive

Il giorno sette del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette, nel Palazzo della Provincia di Sassari,

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del **Segretario Generale**, **Dr. Pierino Arru**, ha approvato con i poteri del Consiglio Provinciale, la proposta di Deliberazione del **Settore SEGRETERIA GENERALE**, n. **2017/9** del **05/06/2017**, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato:

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Visto il Decreto Lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica);

Ricordato che il suddetto Decreto ha introdotto, per la prima volta, una normativa organica in materia di Società partecipate pubbliche;

Considerato:

- che alla luce di quanto sopra, nonché per le finalità relative all'aggiornamento del piano di razionalizzazione già definito da questa Amministrazione ex Legge 190/2014, occorre assumere un atto che dia formalmente conto, in primo luogo, (e laddove non risultante preliminarmente ai primi affidamenti diretti alla partecipata, sebbene la relativa norma sia del gennaio 2002) del modello organizzativo scelto da questa Amministrazione, coincidente, nel caso di specie relativo alla Multiss, con l'in house providing in luogo del outsourcing;
- che occorre ricordare e precisare altresì, da parte di quest'Organo e secondo quanto alla documentazione in atti, la stretta coerenza della Società strumentale Multiss con le funzioni istituzionali della Provincia;
- che, valutate altre forme organizzative, la Società risulta essere indispensabile rispetto a detti fini istituzionali;

Tenuto altresì presente che, comunque, il ricorso alla Multiss per i servizi strumentali è possibile solo in presenza dei presupposti legittimanti come definiti dalla direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del D. Lgs 50/2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 dello stesso Decreto, in base ai quali risultano evidenti i benefici, nonché l'ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Visto l'art. 42 del TUEL e segnatamente la lett. e) del comma 2 in materia di Pubblici servizi;

Ricordato che l'art. 42 delimita la competenza del Consiglio agli atti fondamentali, tassativamente indicati, nella misura in cui si traducono nell'espressione di indirizzo di rilievo generale e di controllo politico – amministrativo; e che in materia di servizi pubblici la competenza del Consiglio è da riconoscere esclusivamente in ordine agli atti di organizzazione degli stessi, con esclusione, chiaramente, di quelli gestionali;

Ricordato altresì, per completezza:

- che la qualificazione di una Società come strumentale si ricollega al tipo di attività che ne è oggetto, rivolta agli stessi Enti proprietari, per lo svolgimento di funzioni di cui restano titolari gli stessi Enti serviti, diversamente quindi dal servizio pubblico locale, la cui natura è riconosciuta nelle attività destinate a rendere una utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta anche i costi;
- che le Società strumentali, secondo un consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale, si inquadrerebbero in un modello di delegazione interorganica, che è finalizzato ad assicurare lo svolgimento di servizi da parte di una struttura operativa facente parte della propria struttura organizzativa;

Preso comunque atto che:

- l'art. 192 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs, 50/2016) ha previsto l'istituzione, presso l'ANAC, dell'Elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house;
- per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house" avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (come già peraltro previsto per i servizi strumentali

dall'art. 1, comma 553 della L. 147/2013, Legge di stabilità 2014) le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto "in house";

- l'art. 5 del Codice dei Contratti (recependo le Direttive comunitarie 23, 24 e 25 del 2014) ha dettato i presupposti per gli affidamenti in house (esistenza del "controllo analogo"; oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata venga effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante; assenza di capitali privati nella persona giuridica controllata);
- gli elementi costitutivi della fattispecie dell'affidamento in house, sono dettati esclusivamente dall'art. 5 del Codice dei Contratti (Consiglio di Stato Commissione Speciale Parere n. 282/2017);

Ricordato infine che.

- la Società strumentale Multiss è partecipata al 100% dall'Amministrazione Provinciale;
- sulla stessa l'Amministrazione esercita il controllo analogo e risultano integrati, anche formalmente nello Statuto della Società, i presupposti dell'art. 5 del Codice dei Contratti per l'affidamento in house nonché quelli del del D.lgs. 175/2016;

Quanto sopra premesso

DELIBERA

- 1. Per le motivazioni in narrativa, qui interamente approvate, di stabilire, in termini organizzativi e di scelta da parte di quest'Organo di indirizzo, l'assegnazione a Multiss S.p.A dei servizi strumentali necessari a questa Amministrazione per l'integrazione delle proprie finalità istituzionali; servizi relativi alle attività elencate nell'art. 4 dello Statuto Multiss;
- 2. di dare atto, ai fini dell'art. 5 del Codice dei Contratti, che:
 - questa Amministrazione esercita il controllo analogo sulla Società Multiss;
 - più dell'80% dell'attività della Multiss è effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dalla Provincia di Sassari;
 - nella Multiss non vi è alcuna partecipazione di capitali privati;
- 3. **di dare altresì atto** che i Dirigenti formalizzeranno i rapporti con Multiss, avuto riguardo all'art. 192 del TUEL, e all'art. 192 del Codice dei Contratti relativamente alla congruità dell'offerta formulata del soggetto in house;
- 4. **di dare infine atto** che per le finalità indicate sono a disposizione dei dirigenti, come da PEG, le risorse allocate nel bilancio relativo all'esercizio 2017 per i servizi di cui trattasi;
- 5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale

Dr. Pierino Arru

L'Amministratore Straordinario

Dr. Guido Sechi